

DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023

Versione Aggiornata al D.L. 73/2025 (convertito L. 105/2025) e D.lgs. 209/2024

Sommario

- 1. CAPO I – Principi generali** Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche Art. 2 – Destinatari Art. 3 – Gruppo di lavoro Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo Art. 6 – Centrali di committenza e Stazioni appaltanti qualificate Art. 7 – Quota del 20 per cento
 - 2. CAPO II – Incentivo per lavori** Art. 8 – Graduazione della misura incentivante Art. 9 – Disciplina delle varianti Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
 - 3. CAPO III – Incentivo per servizi e forniture** Art. 11 – Graduazione della misura incentivante Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
 - 4. CAPO IV – Incentivo per concessioni di servizi** Art. 13 – Graduazione della misura incentivante Art. 14 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro
 - 5. CAPO V – Norme comuni** Art. 15 – Principi in materia di valutazione Art. 16 – Attività articolate e singole Art. 17 – Assegnazioni coincidenti di più attività Art. 18 – Attività del personale dirigenziale Art. 19 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione Art. 20 – Liquidazione dell'incentivo Art. 21 – Informazione e confronto Art. 22 – Entrata in vigore
-

CAPO I – Principi generali

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Gli oneri per le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice dei contratti (nel seguito anche Codice), relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, oppure calcolata sul valore delle concessioni ai sensi dell'art. 179 del Codice.

L'importo degli incentivi è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 45 comma 3 del Codice. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV.

L'incentivo è destinato, in particolare: a) al RUP e ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'Allegato I.10, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 2, per una quota dell'80 per cento; b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20 per cento, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Il quadro economico dell'intervento o i documenti di gara della concessione sono articolati comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente articolo 1, relativa a ciascuna procedura, è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'Ente, anche con qualifica dirigenziale, che svolge le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice.

L'elenco delle attività incentivabili è da considerarsi tassativo, in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico.

Sono comunque escluse dall'incentivazione le attività puramente amministrative o contabili, in quanto non direttamente connesse con le fasi tecnico-operative di affidamento ed esecuzione.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione l'Ente può individuare, con apposito provvedimento del Direttore Generale/Dirigente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività e agli adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore Generale/Dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti del gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II, III e IV, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura o concessione, come previsto dal successivo art. 20.

Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il Direttore Generale/Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.

Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 10.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 del Codice;

e) i lavori in amministrazione diretta.

È fatta salva la facoltà dell'Ente di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti, qualora previsto dalla legge o dal CCNL di categoria. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza e Stazioni appaltanti qualificate

In caso di attività svolta da Centrale di committenza qualificata o da Stazione appaltante qualificata, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.

La quota è assegnata dal RUP su richiesta della Centrale di committenza/Stazione appaltante qualificata che indichi le attività incentivabili.

La quota assegnata alla Centrale di committenza/Stazione appaltante qualificata è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente, le cui funzioni sono state trasferite alla stessa.

Art. 7 – Quota del 20 per cento

La quota del 20% di cui all'articolo 1, è incrementata dalla:

- quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4;
- quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;
- quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per le finalità di cui all'articolo 45, commi 6 e 7 del Codice.

CAPO II – Incentivo per lavori

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	Percentuale
-------	-------------

Importi superiori alla soglia comunitaria	1,2%
Importi pari o superiori alla metà della soglia comunitaria fino alla soglia comunitaria	1,6%
Importi pari o superiori ad 1/3 della soglia comunitaria fino alla metà della soglia comunitaria	1,8%
Importi fino ad 1/3 della soglia comunitaria	2%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	25%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione RUP, resp. e addetti alla gestione tecnico-amministrativa	8%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	7%
Direzione dei lavori	8%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3%
Collaudo tecnico-amministrativo	3%
Regolare esecuzione	3%
Collaudo statico	3%
Coordinamento dei flussi informativi	3%

Totale	100,00%
---------------	----------------

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche da effettuare sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e Forniture	Percentuale
Importi superiori alla soglia comunitaria	1,5%
Importi pari o superiori alla metà della soglia comunitaria fino alla soglia comunitaria	1,6%
Importi pari o superiori ad 1/3 della soglia comunitaria fino alla metà della soglia comunitaria	1,8%
Importo fino ad 1/3 della soglia comunitaria	2%

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere. Le percentuali sono state riparametrate per l'inclusione del "Coordinamento dei flussi informativi".

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	25%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaborazione RUP, resp. e addetti alla gestione tecnico-amministrativa	13%
Redazione del progetto (livello unico)	14%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	25%
Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione e verifica di conformità	5%

Coordinamento dei flussi informativi	3%
Totale	100,00%

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche da effettuare sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV – Incentivo per concessioni di servizi

Art. 13 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità della concessione di servizi:

Concessioni	Percentuale
Importi superiori alla soglia comunitaria	1,5% fino importo soglia comunitaria + 0,0030% su importo eccedente
Importi pari o superiori alla metà della soglia comunitaria fino alla soglia comunitaria	1,5%
Importi pari o superiori ad 1/3 della soglia comunitaria fino alla metà della soglia comunitaria	1,8%
Importi fino ad 1/3 della soglia comunitaria	2%

Art. 14 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del Gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative alle concessioni di servizi sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definite in relazione alle specifiche attività da svolgere. Le percentuali sono state riparametrate per l'inclusione del "Coordinamento dei flussi informativi".

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto (RUP) e suoi collaboratori	35%
Responsabile Fase della Programmazione	5%
Responsabile Fase della Progettazione e suoi collaboratori	30%
Responsabile Fase dell'Affidamento e suoi collaboratori	23%
Direttore esecuzione e suoi collaboratori/collaudatore	5%

Coordinamento dei flussi informativi	2%
Totale	100%

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche da effettuare sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO V – Norme comuni

Art. 15 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui alle precedenti tabelle. Ai fini dell'attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 20.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Direttore Generale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza e per gli obblighi di pubblicazione.

Art. 16 – Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17 – Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore: a. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice); b. effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice); c. effettuazione da parte del Direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 18 – Attività del personale dirigenziale

L'incentivo di cui all'Art. 45, comma 3, del Codice, è corrisposto anche al personale con qualifica dirigenziale. L'erogazione avviene in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico.

Il personale dirigenziale è da intendersi incluso nella più ampia categoria del “personale proprio” dell'Amministrazione destinatario dell'incentivo. Sono in ogni caso esclusi dall'incentivo i componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti.

Ai fini della verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Autorità Idrica Toscana è tenuta a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo (revisore dei conti), le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività e il numero dei beneficiari.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, si applica l'Art. 16 del presente Regolamento. Qualora, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura dell'80% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 19 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella seguente:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
Tempi di esecuzione	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
Tempi di esecuzione	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
Costi di realizzazione	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
Costi di realizzazione	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture o concessioni si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture o di concessione, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

Art. 20 – Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato, sentito il RUP, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura o concessione.

Nel caso specifico di erogazione degli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del controllo in tale ambito, l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte devono essere effettuate da

un dirigente diverso da quello che ha svolto l'attività incentivabile appositamente individuato dall'Amministrazione competente o dal Direttore Generale, sentito il RUP.

La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente/dirigente dopo la conclusione dell'appalto/fornitura/concessione, salvo diversa statuizione; per le concessioni relative all'affidamento del servizio idrico integrato potrà essere valutata l'erogazione al completamento delle fasi (non prima, comunque, del completamento della fase di progettazione e relativo affidamento).

Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente/dirigente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda è controfirmata dal dipendente/dirigente interessato.

Art. 21 – Informazione e confronto

Il Servizio Gestione Risorse Umane fornisce con cadenza annuale (di norma entro il 30 aprile) informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Autorità Idrica Toscana.

Le disposizioni aggiornate dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del Codice, come modificate dal D.Lgs. 209/2024 e dal D.L. 73/2025, si applicano alle funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del predetto Codice dei contratti pubblici, anche nei procedimenti in corso alla medesima data e avviati prima dell'entrata in vigore della disposizione.
